



CITTA' DI LATIANO

Provincia di Brindisi

Archivio Ufficio Segreteria



REGOLAMENTO GENERALE

delle

ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione dal C.C. in data 1° febbraio 1999, n. 2

Modificato con:

- C.C. n. 16 del 05.04.2007

- C.C. n. 8 del 05.04.2018



I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- " 2 - Definizione delle entrate
- " 3 - Aliquote e tariffe
- " 4 - Agevolazioni

TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- " 5 - Forme di gestione
- " 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- " 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- " 8 - Attività di controllo delle entrate
- " 9 - Rapporti con i cittadini
- " 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- " 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- " 12 - Contenzioso tributario
- " 13 - Sanzioni tributarie
- " 14 - Autotutela

TITOLO III RISCOSSIONE E RIMBORSI

- " 15 - Riscossione
- "15bis - Rateizzazione tributi comunali arretrati
- " 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- " 17 - Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
- " 18 - Rimborsi
- " 19 - Limiti minimi di esenzione per versamenti e rimborsi
- " 20 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- " 21 - Interessi per la riscossione e rimborso dei tributi
- " 22 - Compensazione tra crediti e debiti

TITOLO IV NORME FINALI

- " 23 - Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed eventuali esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di esse, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 30,31, e 32 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art.113, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
 - d) affidamento mediante concessione all'Agenzia delle Entrate che gestisce il servizio nazionale della riscossione mediante la Società "Riscossione S.p.A.;
 - e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui

all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 **Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7 **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo in coordinazione con l'Ufficio di Ragioneria.

Art. 8 **Attività di controllo delle entrate**

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, la Giunta Comunale può stabilire percentuali di compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9 **Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti e presso l'ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10 **Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie**

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
4. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'Ufficio predetto la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11
Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12
Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
2. Ove necessario, su richiesta del funzionario responsabile, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13
Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la

quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14

Accertamento con adesione e Autotutela

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è stato approvato, con deliberazione consiliare n. 101 in data 17.12.1998, il regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218 e dal D.P.R. 27.03.1992, n. 287, in quanto compatibili.

TITOLO III

RISCOSSIONE

Art. 15

Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionari o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito, così come previsto dal comma 1, lettera n, dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, in quanto compatibili, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, in proprio dal Comune ovvero da soggetto affidatario del servizio di accertamento e riscossione di cui all'art. 52, del D.Lgs. n 446/1997 mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
4. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
5. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. n. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate, ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
6. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate

tributarie, mentre quelle non tributarie vengono curate dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, i quali compilano i ruoli corredati da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giuridico per la riscossione.

7. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
8. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Art. 15 bis **Rateizzazione tributi comunali arretrati**

1. Il Funzionario Responsabile può consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento dei tributi arretrati, così come accertati dall'Ufficio Tributi con i relativi accessori come per legge, in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti:
 - a) per importi complessivi fino a € 1.000,00: - fino a un massimo di 6 rate mensili, senza obbligo di fideiussione;
 - b) per importi complessivi da € 1.000,01 fino a € 3.000,00: - fino ad un massimo di 12 rate mensili, senza obbligo di fideiussione;
 - c) per importi complessivi da € 3.000,01 fino a € 7.000,00: - fino ad un massimo di 24 rate mensili, senza obbligo di fideiussione;
 - d) per importi complessivi da € 7.000,01 in poi: - fino ad un massimo di 30 rate mensili con obbligo di fideiussione;
 - e) per importi superiori a € 45.000,00 il funzionario responsabile può eccezionalmente fissare a 48 il numero massimo delle rate e comunque con obbligo di fideiussione.In ogni caso l'importo della rata non potrà essere inferiore a € 90,00.
2. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa e ha durata pari all'intero periodo della rateizzazione concessa. La fideiussione deve espressamente prevedere:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività della garanzia stessa entro quindici giorni.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata al comune prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva (in alternativa entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento).
4. A partire dalla seconda rata, sono applicati gli interessi pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla scadenza di ognuna delle rate successive.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30

- giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Non può essere concessa una nuova rateizzazione ai contribuenti che risultano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni; ferma restando la scadenza di cui al comma 3, la nuova rateizzazione potrà essere concessa nel momento in cui il contribuente moroso salda l'intero debito della precedente rateizzazione.

Art. 16
Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Art. 17
**Transazione di crediti derivanti da
entrate non tributarie**

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 (residui attivi) e 228, comma 3 (riaccertamento dei residui attivi e passivi) del D. Lgs. 267/2000 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18
Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Art. 19

Limiti minimi di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Gli importi al di sotto dei quali non è dovuto effettuare il versamento, né l'ufficio procede al relativo rimborso, sono i seguenti, intesi per singola annualità e per singolo tributo:
 - T.A.R.S.U. con esclusione della tassa giornaliera € 10,00
 - I.C.I. (art.6 D.L. 31.5.1994,convertito con L. n. 473/94) € 2,07
 - Imposta comunale sulla pubblicità permanente € 10,00
 - Imposta comunale sulla pubblicità temporanea € 3,00
2. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo innanzi elencato e alla riscossione anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascuno periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a €. 12,00.

Art. 20

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti a procedure concorsuali, l'Ufficio tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, bolli, ecc.);
 - consistenza della massa attiva;
 - tempi per ottenere il pagamento;
 - profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. E' considerato, in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo di €. 100,00.

Art. 21

Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata in misura pari al 2,50%.

Art. 22

Compensazione tra crediti e debiti

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate tributarie comunali disciplinate all'art. 19 del presente regolamento.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti.
3. La compensazione tra debiti e crediti non riguardano i provvedimenti di accertamento emessi dal comune a carico del contribuente il quale può presentare istanza di rimborso per eventuale credito nei termini previsti dall'art. 18 del presente regolamento.
4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - tributi riscossi mediante concessionari;
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 23 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.